

**STUDIO
DOTTORI
COMMERCIALISTI**

Michele Giorgiutti
Dottore commercialista e
Revisore contabile

Renzo Menegazzi
Dottore commercialista e
Revisore contabile

Elisabetta Pandiani
Dottore commercialista

Sara Ballarin
Dottore commercialista e
Revisore contabile

Dott. Andrea Brandolisio
Dottore commercialista e
Revisore contabile

Dott. Michela Spadaro
Dottore commercialista e
Revisore contabile

Dott. Ivano Sambo
Dottore commercialista

Dott. David Spadaro



Sede dello studio in:

Cannaregio 2255
30121 – Venezia
Tel. 041.713460
Fax 041.720814

Recapito in:

Via Carducci 13
30170 – Mestre (VE)
Tel. 041.970536

e-mail
michele.giorgiutti@gmdata.it

www.gmdata.it

Spett.le
Ordine degli Ingegneri di Venezia

Alla c.a. ing. Rossato

Venezia, 13 giugno 2007.

IRAP E PROFESSIONISTI

Con undici sentenze depositate in data 16.2.2007 (numeri da 3672 a 3682), la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sulle condizioni che legittimano l'esclusione da IRAP dei professionisti privi di autonoma organizzazione.

Dal contenuto delle citate pronunce emerge che, qualora il lavoratore autonomo svolga la propria attività senza dipendenti e con beni strumentali di modesta entità (es. telefono, computer e mobili d'ufficio, secondo la sentenza 3672), l'IRAP non è dovuta per la mancanza del presupposto oggettivo (appunto, l'autonoma organizzazione).

Tengo a precisare come nel nostro ordinamento le sentenze, anche se di Cassazione, non costituiscono dei principi generali, applicabili alla generalità dei soggetti, bensì intervengono solo nel rapporto tra le parti in causa.

L'amministrazione finanziaria può, quindi, continuare a pretendere il pagamento del tributo da tutti i soggetti, senza tener conto delle pronunce dei giudici. Solo la modifica della norma da parte del legislatore può introdurre degli esoneri dall'Irap, senza possibilità di contestazione da parte degli Uffici finanziari.

Va detto, tuttavia, che l'orientamento giurisprudenziale in materia di Irap e professionisti ha assunto una linea ben definita e costante.

Anche in passato, con l'imposta Ilor, si era assistito ad un'analoga azione della magistratura, che aveva circoscritto, in modo costante, il campo di applicazione dell'imposta, fintanto che il legislatore, poi, ne aveva preso atto.

Suggerisco quindi agli iscritti, prima di prendere una decisione sull'eventuale non pagamento del tributo, di valutare la posizione con il proprio commercialista.

Rimango a disposizione dell'Ordine e degli iscritti per qualsiasi chiarimento e approfondimento.

Cordiali saluti.

- dott. Michele Giorgiutti -